

COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio tecnico serv.LL.PP.

**AVVISO D'ASTA PER APPALTO SERVIZIO
SGOMBERO NEVE PORZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
ZONE B ED E INVERNATA 2010-2011**

Per procedere all'individuazione delle ditte concessionarie del per il servizio sgombero neve delle strade comunali, vicinali di uso pubblico e private soggette a pubblico passaggio per L'INVERNATA 2010-2011

1) ENTE APPALTANTE

Comune di RIVERGARO
settore Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
indirizzo: via San Rocco n°24 29029 Rivergaro (PC)
telefono: 0523956030
telefax : 0523956285

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- Procedura APERTA , artt.54,55 D.lgs 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. per contratto a corpo e misura e ss.mm.ii., mediante criterio di aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi (art.82 punto 2 a) , gara ad unico incanto anche in presenza di unica offerta, come previsto nella determinazione a contrattare n°227 del 08.10.2010

3) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Strade territorio Comunale come indicate negli elenchi e relative tavole B ed E.

4) CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E TIPOLOGIE ATTREZZATURE

Le caratteristiche generali degli interventi e delle attrezzature, la natura ed entità delle prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale che sarà possibile prenderne visione durante i seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.nonché scaricabili dal sito www.comune.rivergaro.pc.it sezione gare d'appalto

5) IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio vista la sua tipologia caratterizzata dalle precipitazioni nevose è quantificato come indicato all'art.2 del Capitolato speciale d'appalto e sulla base massima dei seguenti prezzi chilometrici:

ZONA	Costo/chilometrico €	Importo annuo presunto per 3 giri
Zona B km 22,04	64,35	4.254,82
Zona E km 15,33	84,15	3.870,06

Con riconoscimento di euro 800,00 per per zona n°2 = euro 1.600,00 per importo minimo garantito previsto dal capitolato speciale d'appalto in caso di mancato svolgimento servizio.

**6) COSTI PER LA SICUREZZA L.81/2008 e smi
e cantieristica stradale a norma del codice della strada**

Sono a carico della ditta appaltatrice

7) PERIDO DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento è dal 01.novembre 2010 al 30 aprile 2011 , con deroga sino alla data di comunicazione affidamento definitivo.

8) FINANZIAMENTO

Il finanziamento delle spese relative al servizio è garantito dai fondi del Bilancio, costituiti da risorse proprie del Comune.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto ed in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di legge, e dal vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato conformemente a quanto prescritto dal D. Lgs. 77/95 e succ. modif.

9) CAUZIONI

a) CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., , a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, è stabilita **nella misura del 2% dell'importo a base dell'appalto, e quindi euro 162,69 (centosessantadue/69)**, e può essere prestata e comprovata:

1. a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. mediante fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' [articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

5. La garanzia che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell' affidatario, sarà è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. L'offerta è altresì dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

8. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

9)La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 D.lgs.163/2006, è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, e sarà calcolata con riferimento al sopraccitato art.113 ,La stessa potrà essere ridotta come previsto al precedente punto 6

- **10 BIS) ATTESTAZIONE NON DOVUTA** comprovante il versamento di euro 20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici come previsto dalla deliberazione dell'Autorità stessa in data 26.gennaio 2006 e vigente dal 20.02.2006 in quanto inferiore a 150.000,00 delib. AVLP del 10.01.2007 in vigore dal 01.02.2007

b) CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire **una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa), stabilita nella misura del 10%** dell'importo determinato applicando il prezzo chilometrico offerto per il complessivo di tre giri complessivi per l'invernata 2010-2011. Le cauzioni sono ridotte al 50% per le ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità, confermata alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Le imprese italiane e le imprese degli altri Stati CEE , e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico- organizzativo :

- a) adeguata attrezzatura tecnica –mediante descrizione delle attrezzature in possesso (proprietà, leasing, contratto di noleggio o altro titolo equipollente atto a garantirne l'uso da parte della ditta) Come indicato agli artt. 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto.
- b) La ditta dovrà dichiarare di poter garantire la pronta reperibilità 24 ore su 24 per comunicazioni relative al servizio disposte dall'Ufficio Tecnico comunale, mediante l'indicazione di numero telefonico fisso o cellulare o fax o casella di posta elettronica, recapiti che dovranno garantire un contatto fra il responsabile della ditta e il responsabile Ufficio tecnico o persona delegata entro massimi 30 minuti dalla prima chiamata.**
- c) Aver eseguito nel quinquennio 2005-2010 lavori analoghi a quelli a base di gara**

10 a) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA con riferimento all'art.34 Dlgs.163/2006

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all' articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell' articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all' articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell' articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell' articolo 37.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

10b) Inoltre le imprese a norma **dell'art. 38 D.lsl.163/2006** (già art.75 DPR 554/1999 art.17 del d.p.r. 25 gennaio 2000 n°34) dovranno possedere i seguenti requisiti **d'ordine generale**:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non avere in essere nei propri confronti pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall' [articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) non avere nei propri confronti pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; egli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell' [articolo 178 del codice penale](#) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' [articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non avere motivata valutazione della stazione appaltante, di avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) di non avere nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che ai sensi all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, allegando apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente Legge;

m) nei cui confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre le imprese in analogia alla norma **dell'art.17 del d.p.r. 25 gennaio 2000 n°34** e smi dovranno possedere i seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

(punto 3 art.17 D.P.R. 34/2000) Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) anzidescritti di riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

11) RIUNIONE DI CONCORRENTI

- Le imprese sono ammesse a partecipare alla gara singolarmente o riunite in associazione o consorzio secondo la Normativa Vigente

Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione dalla procedura di tutti i richiedenti (o, comunque, di tutte le diverse offerte presentate). I consorzi sono all'uopo tenuti ad indicare la denominazione di tutte le imprese consorziate.

12) SUBAPPALTO

L'affidamento di prestazioni in subappalto potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione dell'Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla domanda (corredata dalla documentazione di seguito indicata).

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intendono subappaltare .
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
- d) che l'affidatario rispetti i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e generale come indicato al precedente punto 10-10a-10b e sia in possesso dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tipologia di prestazioni messe a gara o, se straniero di un paese dell'Unione Europea, alla corrispondente iscrizione nel paese di appartenenza;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore , con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13) SVINCOLO DALL'OFFERTA

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste, senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.

14) OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa

sigillata sui lembi esterni con timbro e firma del titolare della ditta, comunque, con altra modalità idonea a rendere oggettivamente impossibile l'eventuale apertura e richiusura della busta senza lasciare traccia dell'operazione, all'interno del plico contenente oltre alla documentazione di gara, dovrà essere inserita la busta contenente l'offerta;

L'offerta dovrà essere espressa attraverso l'indicazione del ribasso percentuale sui costi chilometrici del servizio spartineve relativo alle Zone B ed E, da indicarsi in cifre ed in lettere sul modulo da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale, o scaricabile dal sito internet www.comune.rivergaro.pc sezione gare d'appalto seguendo le istruzioni ivi indicate, precisando che:

- in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo l'ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l'indicazione non riconosciuta errata;
- Il modulo suddetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, e non potrà presentare correzioni di sorta, salvo non siano espressamente confermate tramite apposizione accanto alle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione;
- la firma dovrà essere apposta per esteso, in modo leggibile.

- l'offerta deve essere scritta in lingua italiana su carta resa legale tramite l'apposizione del competente **bollo da euro 14,62**, senza riserve e condizioni a pena di nullità dell'intera offerta.
- L'offerta può essere espressa sia in lire che in euro ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 21.01.1999 n°2, pertanto si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del predetto articolo-
- il modulo dovrà essere compilato in ogni parte e a macchina o a mano purché con calligrafia leggibile.

15) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE – SEDUTA DI GARA

Il plico, contenente la documentazione richiesta dal presente bando e la busta sigillata contenente l'offerta o le offerte, dovrà essere chiuso, sigillato con timbro della ditta e controfirma del titolare della ditta o, comunque, con altra modalità idonea a rendere oggettivamente impossibile l'eventuale apertura e richiusura della busta senza lasciare traccia dell'operazione.

All'esterno del plico dovrà essere riportata:

- l'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
- la ragione sociale;
- la sede del concorrente, alla quale spedire le notizie relative alla gara;

In caso di riunione di imprese le offerte dovranno essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi presentate dalla capogruppo. In alternativa l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola ditta capogruppo, previa produzione di un mandato con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazione o consorzio temporaneo.

La documentazione definitiva in originale o in copia autenticata verrà richiesta solo all'aggiudicatario, salvo altri eventuali controlli o verifiche.

Il piego dovrà pervenire al Protocollo di questo Comune entro le ore 12.00 del giorno 29 OTTOBRE 2010 venerdì, precisando che detto piego può pervenire mezzo il servizio postale di Stato o altro servizio concessionario o abilitato o consegnato direttamente a mano presso l'ufficio protocollo.

LA SEDUTA DI GARA SI TERRÀ IL GIORNO 30 ottobre sabato ALLE ORE 10,30.

LA SEDUTA È PUBBLICA. SARA' PRESA NOTA DEI PRESENTI, CHIEDENDO I RELATIVI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.

16) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli art.10, comma 1 e 27, comma 1 e 2, della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e succ. mod., in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che :

- a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: per adempiere a specifici obblighi di Legge;
- b) le modalità del trattamento ineriscono a specifici obblighi di Legge.
- c) conformemente alla vigente disciplina legislativa ed alle disposizioni del regolamento dei contratti di questo ente, il conferimento dei dati ha natura di onere:
 - per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente bando, pena l'esclusione;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della garanzia di cui all'art. 30 della L. 109/94;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - alla commissione di gara;
 - ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara, prevista per il giorno 30.10.2010
 - agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e 142/90;
- e) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento;
- f) l'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;
- g) in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- h) Il Comune di RIVERGARO è soggetto attivo della raccolta dei dati.
- i) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675/96 e succ. modif., alla quale si rinvia.

Il concorrente, presentando la dichiarazione mod.A allegata, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

17) FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE - SUBENTRO

L'amministrazione, si riserva la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato potrà essere interpellati il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento per l'appalto di cui al presente procedimento di gara è il geom.Capucciati Celso

19) DOCUMENTI E SCHEMA DI DICHIARAZIONI DA ALLEGARE

Nel plico esterno le imprese dovranno necessariamente inserire (oltre alla/alle busta/buste d'offerta come indicata al punto 14):

- le dichiarazioni di cui all'allegato A), seguendo le istruzioni ivi riportate;
- se ne ricorrono i presupposti, le dichiarazioni di cui all'allegato B), seguendo le istruzioni ivi riportate; (N.B. allegati A e B depositati e da ritirare presso l'ufficio tecnico comunale)
- documento originale (fidejussione bancaria o assicurativa o assegno circolare) comprovante la prestazione della garanzia per la stipula, pari a EURO 162,69
- **Dichiarazione di presa visione da parte del legale rappresentante della ditta dei luoghi e della documentazione redatta dal resp.serv. LL.PP. del Comune di Rivergaro.**

20) ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1) utilizzazione di moduli diversi da quelli forniti dall'amministrazione comunale quali :modulo offerta, dichiarazioni allegati A e B (se necessaria)
- 2) abrasioni e/o correzioni di sorta, salvo non siano espressamente confermate tramite apposizione accanto alle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione del dichiarante.
- 3) incompletezza nella compilazione sia dell'offerta che delle dichiarazioni A e B (se necessaria).

Rivergaro lì 08.10.2010

Prot.6916

Il responsabile del procedimento di gara

Il Resp.Serv.LL.PP.

(geom. Capucciati Celso)

**ALLEGATO A) ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE
PORZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE PER L'INVERNATA 2010-2011
prima della compilazione leggere le istruzioni alle pagg.6,7,8,9**

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE
PORZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE ZONE B ED E
PER L'INVERNATA 2010-2011**

GARA DEL 30.10.2010 ore 10,30

Dichiarazione mod. A per la partecipazione

Il sottoscritto:
Nato (luogo e data di nascita)
Residente:	Comune di Prov. Via/p.zza
Legale rappresentante della ditta:
Con sede in:	Comune di Prov. Via/p.zza
con codice fiscale n.:
Con partita IVA n.:

Con rif. Art.17 del d.p.r. 25.01.2000 n°34

In qualità di straniero imprenditore ed amministratore di società commerciale legalmente costituita, appartenente allo Stato del..... che concede trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

Compilare il riquadro superiore se l'impresa è extra CEE

Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione):

Imprese mandanti o consorziate:

impresa capogruppo:

IN MERITO A

L'ammissione alla procedura di pubblico incanto per l'appalto dei lavori in oggetto.

All'uopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68 e succ. modificazioni, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

DICHIARA

1) AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DPR 403/98 :

A) IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che:

- I. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell' intestazione della presente dichiarazione;
- II. le altre persone componenti l'organo di amministrazione e/o direttore tecnico con indicata la relativa qualifica sono:

Sig.	Nato a	Residente in Prov
In qualità di:	Il	Via
Sig.	Nato a	Residente in Prov
In qualità di:	Il	Via
Sig.	Nato a	Residente in Prov
In qualità di:	Il	Via

2) AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 15/68 E 2 DEL DPR 403/98 e art.17 dpr.25.01.2000 n°34:

B) IN MERITO ALLA CAPACITA' GIURIDICA:

- in sostituzione degli elementi risultanti dal certificato della Camera di commercio, che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile;
- che per l'impresa non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura;
- in combinato disposto con gli artt. 6 e 9 del DPR 252/98, in sostituzione degli elementi risultanti dall'apposita dicitura sul certificato della Camera di commercio, che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, oltre a non essere in corso l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.3 L.27 dicembre 1956 n°1423, e che pertanto l'impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nei confronti dei soci amministratori, del direttore tecnico dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi;
- che non esistono violazioni gravi, definitivamente accertate, Alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- che non esistono irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- che non esistono eseguiti errori gravi nell'esecuzione di servizi pubblici;
- che non esistono violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

- di essere, conformemente al disposto di cui all'art. 2 del DPR 403/98, a piena e diretta conoscenza che per nessuno dei soggetti indicati al punto A) II, esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale; e di avere acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso.

(barrare se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza: in tal caso va prodotto l'allegato B)

- che, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità italiana, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

(barrare se non si rientra nella fattispecie)

3) AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 15/68 E DELL'ART. 1 DEL DPR 403/98

Come e ove modificati dagli art. 17 e 28 del d.p.r. 25.gennaio 2000 n°34 :

- che non è mai stata pronunciata nei confronti del sottoscritto una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

PER TUTTE LE IMPRESE Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

che l'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura aperta ha avuto un volume di affari pari e/o superiore ad euro 8.134,88 e ha svolto lavori similari di sgombero (che sarà giustificato in fase di eventuale aggiudicazione mediante presentazione di modello Unico e/o Bilancio e fatture relativa ai servizi sgombero neve svolti)

Che l'impresa vista la tipologia delle opere e richiamati gli artt.5 e 6 del capitolato speciale d'appalto delle opere possiede l'adeguata attrezzatura tecnica così descritta (indicare tipo e marca della/e motrice/i e caratteristiche delle lame)

MOTRICE 1 MARCAMODELLO.....

MOTRICE 2 MARCAMODELLO.....

MOTRICE 3 MARCAMODELLO.....

TIPOLOGIE SGROMBRANEVE (compilare solamente per la parte interessata in possesso della ditta)

- 1) Sgombraneve unilaterale a spinta (art.5 comma 1)
 - a) altezza centro (min.cm.65) cm.....
 - b) altezza ai lati (min.cm.75) cm.....
- 2) Sgombraneve a spinta a doppia lama metallica a cuspide (art.5 comma 2)
 - a) altezza lama avanti (min.cm.80) cm.....
 - b) altezza ai lati (min.cm.110) cm.....
- 3) Sgombraneve a spinta a doppia lama metallica a cuspide (art.5 comma 3)

- a) altezza prua avanti (min.cm.70) cm.....
- b) altezza ai lati (min.cm.90) cm.....
- c) altezza ali (min.cm.90) cm.....

4) Sgombraneve a traino di tipo normalmente usato in passato (art.5 comma 4)

- a) altezza prua avanti (min.cm.70) cm.....
- b) altezza ai lati (min.cm.90) cm.....
- c) altezza ali (min.cm.90) cm.....

requisiti d'ordine generale:

PER LE IMPRESE ITALIANE

- che, conseguentemente, l'impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista dei previsti versamenti, **presso INPS matricola azienda, INAIL codice ditta**;
- che l'impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura diN°.....
Per attività corrispondente ai lavori da eseguire.

4) AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 15/68:

D) INOLTRE, SEMPRE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 15/68:

- Ĩ che l'indicata impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 24, comma 1, della Direttiva 93/37/CEE;
- İİ che la ditta non incorre nella sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 8, comma 7, della L. 109/94 e succ. modif., se italiana, o comunque ai sensi della legislazione del paese di appartenenza e della legislazione dell'Unione europea;
- İİİ che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 del c.c., con altre imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che comunque imprese collegate e/o controllate non presenteranno medesima domanda, nonché di non partecipare alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative, e, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerta per la stessa gara;
- İŨ che l'offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto o di fatto) con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
- Ũ **di essersi recato sul luogo ove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla buona esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili DI aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei costi di trasferimento dei mezzi per recarsi nei vari tragitti stradali .**
- Ũ di aver preso visione delle planimetrie dei tracciati e relativi chilometraggi per i quali verranno

liquidati applicando il prezzo unitario di aggiudicazione , in sede di liquidazione finale, di aver effettuato una ricognizione sui tracciati e di non aver riscontrato errori tali da inficiare la partecipazione alla gara e/o la formulazione dell'offerta e/o l'esecuzione del servizio;

VII di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

VIII Di aver preso visione dell'art.18 del capitolato speciale d'appalto e pertanto di dichiarare che la sede della ditta ove saranno depositati i mezzi d'opera ricadono nell'ambito di km 30 dal comune di Rivergaro e/o di impegnarsi in caso di aggiudicazione del servizio anche di una sola zona di ubicare i mezzi in idoneo locale nell'ambito di km 30 dal comune di Rivergaro;

IX **DI GARANTIRE FIN DA ORA LA REPERIBILITA' 24 ORE SU 24** e che il numero telefonico della ditta è il seguente, che in numero di fax della ditta è il seguenteche il numero di casella posta elettronica è il seguenteche il numero di cellulare è il seguente.....

5) DICHIARA ALTRESI', SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:

I di accettare l' eventuale inizio del servizio, sotto riserva di legge, anche nelle more della stipula del contratto, su richiesta del responsabile del servizio o persona delegata;

II di impegnarsi ad accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e del Capitolato speciale d'appalto allegato al bando del servizio messo a gara;

III di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale di gara e nel bando di gara, già presi in visione presso gli uffici dell'Ente;

IV di dare atto che l'amministrazione comunale nella figura del responsabile del procedimento di gara potrà affidare separatamente l'appalto del servizio neve rispetto alle zone A,B,C,D,E seconda la migliore convenienza per l'amministrazione comunale e pertanto affidando l'appalto per il minor singolo prezzo per zone d'intervento.

DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale)

....

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

Istruzioni e norme per la compilazione:

1) ai sensi del combinato disposto delle leggi 15/68 (spec. Art. 3, comma 11 e 4), 127/97 e 191/98 (spec. Art. 2,

commi 10 e 11), in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti:

- **carta di identità;**
- **patente di guida;**
- **passaporto.**

Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da prodursi in carta semplice. Altrimenti la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della l. 15/68 e successive modificazioni (con riferimento agli elementi dichiarati ai sensi dell'art. 4 della l. 15/68, con apposizione di marca da bollo da Lire 20.000;

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta responsabilità penale;

3) anche in caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico, va specificato espressamente, a pena di esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli (così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il signor Rossi);

4) La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;

5) E' necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i direttore/i tecnico/i, e gli amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza;

6) Si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine;

7) Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;

8) In caso di associazioni o consorzi, dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione dalla gara.

9) Le dichiarazioni circa l'assenza di condanne penali devono essere prodotte, debitamente sottoscritte, con allegazione di fotocopia di un documento di identità, da parte dei direttori tecnici e dei componenti del consiglio di amministrazione, COME MEGLIO DESCRITTO NELL'ALLEGATO B) AL BANDO DI GARA; in alternativa, rimane la possibilità di produrre il certificato del casellario o sua copia autentica, nel competente bollo;

SPAZIO RISERVATO ALL'EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA AI SENSI DELL'ART. 20
DELLA l. 15/68 PER GLI ELEMENTI DICHIARATI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA l. 109/68

BOLLO euro 14,62

Da apporre solo in caso di firma autenticata da pubblico ufficiale

IL PRESENTE SCHEMA (B) COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ALLEGATA ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PORZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE ZONE B ED E PER L'INVERNATA 2010-2011

ALLEGATO B AL BANDO DI GARA (schema di dichiarazione: leggere le istruzioni a fine pagina)

Pubblico Avviso per l'appalto dei lavori di : **L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PORZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE ZONE B ED E PER L'INVERNATA 2010-2011**

dichiarazione mod.B per la partecipazione

Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, in sostituzione provvisoria del certificato del casellario giudiziario (o di «estratto del casellario» o di «documento equipollente» o di «dichiarazione giurata», appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), ai sensi dell'art. 1 del DPR 403/98, noi sottoscritti

DICHIARIAMO

che non è mai stata pronunciata nei nostri confronti una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.

FIRMANDO IN ORIGINALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE, INVIAMO COPIA DEI NOSTRI RISPETTIVI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.

DICHIARANTI	FIRME
Sig.
In qualità di:	
Sig.
In qualità di:	
Sig.
In qualità di:	
Sig.
In qualità di:	

NB: ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CIASCUNO DE I DICHIARANTI

Istruzioni e norme per la compilazione:

1 Le dichiarazioni circa l'assenza di condanne penali devono essere prodotte da:

- ***Per le imprese individuali: dal titolare (cfr. dichiarazione già resa sulla base dello schema a) E DAL DIRETTORE O DAI DIRETTORI TECNICI (SE DIVERSO O DIVERSI DAL TITOLASRE);***
- ***Per le società in nome collettivo: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SOCIETÀ;***
- ***Per le società in accomandita semplice: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI ACCOMANDATARI;***

➤ **Per altri tipi di società e consorzi: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA.**

2 *E' indispensabile l'allegazione della fotocopia del documento di identità, pena l'esclusione;*

3 *in alternativa, rimane la possibilità di produrre il certificato del casellario o sua copia autentica, nel competente bollo;*

4 *Se i dati sono in piena e diretta conoscenza del legale rappresentante, basta la produzione del modello A), con la relativa dichiarazione.*

SPAZIO RISERVATO ALL'EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA I. 15/68 PER GLI ELEMENTI DICHIARATI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA I. 109/68

BOLLO euro 14,62

Da apporre solo in caso di firma autenticata da pubblico ufficiale

Al Comune di Rivergaro

Gara d'apporto del 30.10.2010 per servizio sgombero neve invernata 2010-2011 zone omogenee B ed E

OFFERTA PREZZI PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE TERRITORIO COMUNALE Invernata 2010-2011

PERCORSO "B" ZONA COLLINA

	VIA	lunghezza totale km
01	Cà Negri	0,80
02	Cà Dolci	0,30
03	CIMITERO BASSANO	0,13
04	La Cà	0,45
05	Bassano Costa	0,50
06	Cà dei Cò	0,53
07	Vascone Costa	0,17
08	Bassano Sotto	0,25
09	Costa Acquesio	1,15
10	Acquesio-Pian del Pozzo-Costa Breno, Burrone conf. Pontedell'Olio	4,00
11	Pian del Pozzo dir.Mansano Confine Vigolzone	1,10
12	Pian del Pozzo - Mandrola	1,15
13	Acquesio Rallio	2,00
14	Acquesio – Montetravaso	2,15
15	MONTETRAVASO – RALLIO	1,48
16	Montetravaso – SS 45 (0,70) zona E	
17	Rallio centro dir. Coni conf.Travo	0,50
18	Cimitero Rallio	0,33
19	Montetravaso– via Tasso- Cisiano via Pirandello-Quasimodo - parcheggio ss.45 (3 x 80 ml) zona E 1,60	
20	Montetravaso via Deledda-via D'Azeglio-Fenoglio zona E 0,85	
21	Castello Montechiaro SS.45-la Palazzia Ceruti	1,45
22	Castello di Montechiaro-Amadei strada Ceruti	0,60
23	CISIANO SS.N°45 TREBBIA zona E 0,55	
24	Molinazzo Roncolino zona E 0,35	
25	Molinazzo Sotto via Pascoli via Silone zona E 0,70	
26	via Rio Dell'Acqua zona E 0,35	
27	Via Bellini zona E 0,15	
28	Via Manzoni zona E 0,30	
29	FABIANO vecchia,via De Amicis, via Monteverdi via Montale parcheggio- via Donizzetti (0,15) zona E 0,70	
30	FABIANO – ex lott. VZ –ovest V.Mameli,Puccini, Toscanini, controviale ANAS zona E 0,95 est. via Macchiavelli zona E 0,26	
		TOTALE KM 22,04

OFFERTA PERCORSO " B" = euro/km 64,35

PERCORSO "E" ZONA CAPOLUOGO PARTE ALTA

	VIA	lunghezza totale km
	RIVERGARO –CAPOLUOGO PARTE ALTA	
01	Via Castello	0,60
02	Piazzetta Sormani	0,25

03	Via Tacella	0,70
		0,90
04	Via Motta	0,60
05	Cavallino – Via Nuvolone	0,70
06	Via Portone Rosso	0,30
07	Via Bottazzi – Lisera	0,45
08	Via Case Leoni	1,00
		0,13
		0,80
09	Via Giordano	0,27
10	Via Verdi e parcheggio	0,95
11	Vicolo Cuccavello	0,35
	Strada rallyo bassa	
16	Montetravaso – SS 45	0,70
17	Rallio centro dir. Coni conf.Travo	
18	Cimitero Rallio	
19	Montetravaso– via Tasso- Cisiano via Pirandello-Quasimodo - parcheggio ss.45 (3 x 80 ml)	1,60
20	Montetravaso via Deledda-via D’Azeglio-Fenoglio	0,85
21	Castello Montechiaro SS.45-la Palazzia Ceruti	
22	Castello di Montechiaro-Amadei strada Ceruti	
23	C I S I A N O SS.N°45 TREBBIA	0,55
24	Molinazzo Roncolino	0,35
25	Molinazzo Sotto via Pascoli via Silone	0,70
26	via Rio Dell’Acqua	0,35
27	Via Bellini	0,15
28	Via Manzoni	0,30
29	FABIANO vecchia,via De Amicis, via Monteverdi via Montale parcheggio- via Donizzetti (0,15)	0,70
30	FABIANO – ex lott. VZ –ovest V.Mameli,Puccini, Toscanini, controviale ANAS est. via Macchiavelli	0,95
		0,26
	TOTALE KM	15,33

OFFERTA PERCORSO “ E” = euro/chilometro 84,15

ribasso percentuale medio percorsi B ed E = %
(cifre)

.....
(lettere)

.....
(timbro della Ditta)

.....
(firma del titolare)

COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio Tecnico Serv.LL.PP.
Attività Tecnologiche

MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO SGOMBERO NEVE per L'INVERNATA
2010/2011
zone territoriali B ed E

PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 30 APRILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lì

Il Tecnico Comunale
(geom.Capucciati Celso)

PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L' appalto di che trattasi ha per oggetto lo **sgombero della neve dalle strade comunali ,vicinali di uso pubblico e private soggette al pubblico passaggio presenti sul territorio comunale e indicate sulle tabelle e planimetrie allegate zone omogenee B ed E.**

In particolare l'appalto comprende:

- a) il noleggio dello spartineve e dei mezzi necessari per la spinta o il traino. Per ogni spartineve devono essere tenuti a disposizione due mezzi per il traino o la spinta muniti dei necessari organi di attacco e delle prescritte apparecchiature di segnalazione.

Qualora il numero di spartineve fissato in Capitolato sia di due, i ,mezzi a disposizione per il traino o la spinta dovranno essere tre complessivamente.

- b) la prestazione degli operai (uno almeno per ogni spartineve oltre il conducente del veicolo motore) in aiuto ai cantonieri per la manovra dello sgombraneve.

- c) Il noleggio di mezzi meccanici necessari per la rimozione dei cumuli di neve verificatisi per eccezionalità **meteorologiche o per particolari situazioni d'innevamento delle strade.**

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L' importo delle prestazioni comprese nell'appalto verrà definito sulla base dei prezzi unitari ricavati dal ribasso percentuale di gara indicati dalla Ditta Appaltatrice nell' offerta moltiplicati per i km di lunghezza dei percorsi indicati nelle tabelle B ed E e nell'allegata planimetria.

L'entità delle prestazioni è puramente indicativa e le cifre potranno variare in più o in meno, in relazione alla nevi cadute, anche oltre il quinto d'obbligo e, cioè, in deroga agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. – D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l' Appaltatore possa farne argomento per avanzare riserve e richiedere compensi di sorta.

Nel caso di svolgimento di percorso frazionato nell'arco della giornata alla ditta verrà riconosciuto l'incremento sul prezzo chilometrico così descritto :

- 1) fino a 1/3 del percorso completo incremento tariffa chilometrica del 50%
- 2) fino a 2/3 del percorso completo incremento tariffa chilometrica del 20%

I sopraesposti incrementi percentuali non verranno applicati qualora il servizio sul percorso frazionato sia svolto nell'arco della giornata prima,durante o dopo all'esecuzione del giro o più giri completi.

ART. 3 – EVENTUALE PASSAGGIO IN MANUTENZIONE AD ALTRA AMMINISTRAZIONE DI UNA O PIU' STRADE

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più delle strade sopra elencate venga passata in manutenzione ad altro Ente, sarà facoltà dell' Amministrazione di risolvere il contratto oppure di passare la strada o le strade a quell' Amministrazione cui spetterà in seguito la manutenzione, con l'obbligo da parte dell'impresa di continuare per quel tratto di strada o di strade, nei confronti della nuova Amministrazione e fino alla sua scadenza, il contratto in corso.

Nel caso sopra prospettato qualora l'Amministrazione Comunale non intenda risolvere il contratto, l' Appaltatore ha pure l'obbligo di proseguire il servizio di sgombero nevi sulle rimanenti strade o tronchi di esse comprese nel presente lotto d'appalto e non passate ad altro Ente.

Nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto nel presente articolo, l' Amministrazione Comunale deve dare comunicazione scritta all' Impresa almeno un mese prima del passaggio, senza peraltro che la medesima Impresa possa pretendere indennizzo alcuno a qualsiasi titolo.

ART. 4 – VARIAZIONE DELLE STRADE DATE IN APPALTO

Qualora lungo le strade oggetto del presente appalto vengano dall' Amministrazione eseguite modifiche di tracciato o di struttura ovvero alle strade stesse vengano uniti nuovi tronchi stradali o tolti tronchi di esse, l' Amministrazione potrà variare l'entità dei lavori previsti dall'art. 2 in proporzione alla nuova consistenza delle strade stesse anche oltre i limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP.

La variazione in diminuzione di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale d' Appalto del Ministero LL.PP. potranno essere effettuate dall' Amministrazione stessa sia nel caso in cui alcune strade vengano trasferite in manutenzione ad altri Enti sia nel caso in cui vengano effettuati lavori di manutenzione straordinaria per frane, alluvioni o altri motivi eccezionali come anche nelle eventualità dell' esecuzione dei lavori di sistemazione generale.

La variazione in più o in meno delle strade oggetto del servizio potrà essere effettuato tramite delibera di G.C. per la modifica delle attuali Tabelle B ed E oppure mediante determinazione del Responsabile del Servizio in applicazione dei criteri adottati e approvati dalla G.C. in sede di approvazione del presente capitolato speciale d'appalto e tabelle B ed E.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI SPARTINEVE

Gli spartineve da impiegarsi negli sgombri su tutta la rete di strade in gestione al Comune saranno di quattro tipi a seconda che siano usati su strade di pianura o su strade di montagna. Per ogni strada o gruppi di strade il tipo da usarsi è specificato nella Parte Speciale del presente Capitolato in seguito riporta e l' Appaltatore ha l'obbligo assoluto di adottare quel tipo appunto indicato nella Parte Speciale.

I tipi sono:

- 1) sgombraneve unilaterale a spinta costituito da una lama metallica sagomata a vomere, applicata anteriormente e solidamente ad un automezzo a ruote gommate, suscettibile però di spostamento a comando, idraulico o meccanico, in senso verticale.

La lama dovrà essere orientabile ed assumere, sempre a comando, inclinazioni variabili rispetto alla direzione di marcia. La lama inoltre dovrà essere in tre o in cinque segmenti mobili tenuti nella loro posizione normale da molle verticali con sospensione a molla a doppio parallelogramma, con molle di stabilizzazione orizzontali e dispositivi speciali per la regolarizzazione dell' altezza della lama stessa dal suolo. La lama dovrà essere munita di coltelli ricambiabili con dispositivo premente verso il suolo.

L'altezza della lama al centro non sarà minore di cm 65 ed i lati di cm 75 e la sua lunghezza sarà tale da consentire lo sgombero di metà strada per ogni passaggio in modo di avere in un viaggio di andata e ritorno una rotta della larghezza minima stabilita nella Parte Speciale del presente Capitolato.

In relazione alla larghezza di sgombero che si deve ottenere si impiegherà il tipo a tre segmenti o quello cinque segmenti.

Lo sgombero dovrà essere di peso idoneo per consentire sempre la rimozione della neve anche compressa nei limiti prescritti dall'art. 7 del presente Capitolato.

2) Sgombraneve a spinta a doppia lama metallica a cuspidе, convenientemente sagomata a vomere in un unico pezzo, con coltelli di protezione, applicata solidamente nella parte anteriore di un automezzo, suscettibile però di spostamenti a comando, idraulico o meccanico, nel senso verticale per la regolarizzazione dell'altezza della lama dal suolo. L'altezza della lama in avanti sarà di cm 80 ed ai lati di cm 110 mentre la larghezza massima della cuspidе, in basso, non dovrà essere minore di m 2.40 ed in lato di m 2.80.

La rotta aperta dalla prua sopradescritta dovrà essere allargata mediante altro sgombraneve normale, trainato dal medesimo automezzo e fornito essenzialmente di due ali, pure sagomate a vomere, trainato dal medesimo automezzo e fornito essenzialmente di due ali, pure sagomate a vomere, dall'altezza minima di m 1 (uno) e costituito in modo da ottenere una apertura di sgombero della larghezza minima stabilita dalla Parte Speciale del presente Capitolato. Il secondo sgombraneve dovrà essere collegato con il mezzo di traino in modo da impedire il più possibile il suo sbandamento.

Le lame della prua e delle ali dovranno essere munite di soles di usura e di coltelli regolabili e intercambiabili.

3) Sgombraneve a spinta a doppia lama metallica a cuspid, convenientemente sagomata, applicata solidamente nella parte anteriore di un automezzo, dotata di dispositivi idraulici o meccanici, atti a tenerla convenientemente sollevata dal suolo.

Alla prua saranno unite con cerniera due ali mobili (una parte) anche di legno di essenza forte, in modo da ottenere una apertura di sgombro non inferiore a quella prescritta nella Parte Speciale del presente Capitolato.

La prua avrà un'altezza minima di cm 70 in avanti e cm 90 ai lati, mentre le ali saranno di altezza non inferiore ai cm 90

Le lame della cuspid e delle ali dovranno essere munite di soles di usura e di coltelli regolabili e intercambiabili.

4) Sgombraneve a traino di tipo normale usato in passato, costituito da una robusta prua formata a cuspid e munita di dispositivi atti a tenerla convenientemente sollevata dal suolo. Alla prua saranno unite con cerniera due ali mobili (una per parte) in modo di ottenere una apertura di sgombro non inferiore a quella prescritta nella Parte speciale del presente Capitolato.

La prua avrà un'altezza minima di cm 70 in vanti e cm 90 ai lati, mentre le ali saranno di altezza non inferiore ai cm 90.

Le strutture dello sgombraneve potranno essere di ferro o di legno. Nel secondo caso il legno dovrà essere di essenza forte e le parti soggette a maggior sforzo ed usura dovranno essere opportunamente rafforzate con ferri idoneamente forgiati.

Lo sgombraneve dovrà essere collegato con il mezzo di traino in modo da impedire il più possibile il suo sbandamento.

Se le condizioni della neve e dei piani viabili lo richiedessero, ai fini di eseguire un regolare sgombero, le macchine spartineve dovranno essere opportunamente appesantite mediante zavorra.

L'Appaltatore avrà la facoltà di proporre all'Amministrazione l'impiego di sgombraneve più razionali e di più idoneo lavoro di quelli sopradescritti semprechè l'autorizzazione per l'impiego di spartineve diversi dai prescritti dovrà risultare da dichiarazione scritta dall'ufficio tecnico.

ART. 6 – MEZZI PER LA SPINTA ED IL TRAINO - DISPOSITIVI SEGNALETICI PER LA CIRCOLAZIONE

Gli automezzi (autocarri o trattori) da impiegarsi per la spinta ed il traino degli sgombraneve dovranno essere di potenza adeguata e comunque con motore della potenza massima non inferiore ad HP 150 se verranno impiegati autocarri e ad HP 80 se verranno usati trattori.

L'aderenza al suolo delle ruote motrici dovrà poter consentire il pieno sfruttamento della potenza dell'autocarro e del trattore anche in caso di lavoro su superfici ghiacciate. Si dovrà pertanto provvedere al caso mediante l'impiego di pneumatici a bassa pressione e con grossi risalti sul battistrada, di catene, mediante l'aumento del peso aderente ricorrendo allo zavorramento ecc.

La velocità dei veicoli-motore dovrà poter variare in maniera il più possibile continua, entro ampi limiti onde adattarla, caso per caso, alle resistenze che si incontrano, è perciò indispensabile che gli automezzi dispongano del maggior numero possibile di rapporti di marcia in guida di realizzare una sufficiente gamma di velocità.

La percorrenza di strada massima che si dovrà avere durante gli sgombri è di km 14 all'ora per il 1° tipo di spartineve e di km 8 all'ora per il 2°, il 3° ed il 4° tipo.

Sulle strade bitumate è assolutamente proibito l'uso di veicoli-motore a ruote non gommate, salva diversa disposizione specifica dei Funzionari dell'Ufficio Tecnico.

I mezzi per la spinta ed il traino dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, pronti per l'immediato impiego e dovranno trovarsi in località prossima al punto fissato per l'inizio dello sgombrato.

Dovranno essi essere preventivamente muniti dei prescritti attacchi in modo che l'agganciamento delle apparecchiature di sgombrato sia facile, pratica e svelta attuazione e lo sgombrato stesso possa tempestivamente avere inizio.

I veicoli motore e le macchine sgombraneve dovranno essere provvisti dei regolamenti segnali atti ad identificare la particolare attrezzatura spartineve e specificatamente prescritti dall'art. 31 del T.U. 15.06.1959, n. 393 e dagli artt. 166 – 167 e 168 del D.P.R. 30.06.1959 n. 420.

E' fatto assoluto obbligo all'appaltatore di tenere a disposizione per ogni sgombraneve un mezzo (autocarro o trattore) di scorta al primo in modo che qualora il veicolo-motore impegnato nello sgombrato abbia a subire avarie, rotture od altro, possa il secondo immediatamente sostituirlo al fine di proseguire e portare a termine la rotta ed eseguire eventualmente i successivi sgombri. A tal fine anche il secondo veicolo-motore dovrà essere munito, fin dall'inizio della stagione invernale (1° ottobre di ogni anno), dei prescritti attacchi per il rapido agganciamento dei mezzi di sgombrato e dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze della strada o strade da sgombrare. Esso dovrà avere caratteristiche uguali a quelle sopra descritte per il primo veicolo-motore e dovrà pure essere dotato dei regolamentari segnali sopra descritti.

Nel caso le macchine sgombraneve previste in Capitolato siano due sarà sufficiente che l'appaltatore tenga a disposizione un solo veicolo-motore di scorta oltre ai due di normale impiego.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Lo sgombrato si effettuerà dietro ordine del personale dell'Ufficio tecnico o del cantoniere preposto quando la neve abbia raggiunto o superato l'altezza prescritta dall'apposito articolo della Parte Speciale del presente Capitolato.

Nel caso però in cui per causa di forza maggiore o altro, l'ordine di cui sopra non venisse dato, l'Appaltatore dovrà iniziare ugualmente lo sgombrato, fermo sempre rimanendo l'altezza di neve indicata per inizio.

In casi eccezionali dipendenti dall'intensità e rapidità della caduta della neve o da altri fattori meteorologici, lo sgombrato potrà essere iniziato anche quando la neve non abbia raggiunto sulla strada l'altezza prescritta.

L'autorizzazione per l'inizio anticipato dello sgombrò dovrà però sempre essere data dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Verso l'inizio e verso la fine della stagione invernale, quando la temperatura ambientale non discende a valori bassi e si presume un facile e naturale scioglimento delle nevi, l'inizio dello sgombrò dovrà essere autorizzato dal personale dell'Ufficio tecnico che potrà disporre l'inizio stesso anche con altezza di neve superiori a quelle prescritte nel presente Capitolato.

La manovra dello spartineve dovrà farsi con tutte le cautele e precauzioni perché sia resa più sollecita e perché intralci il meno possibile il pubblico transito e dovrà compiersi senza interruzione lungo il tratto di strada da sgombrare, salvo il caso, che per insufficienza di altezza della neve venisse dal personale dell'Amministrazione stabilito il compierlo solo in parte.

Percorso con lo spartineve l'intero tratto della strada, o in parte come è detto al paragrafo precedente si dovrà col medesimo spartineve, sempre aperto, ritornare all'estremo opposto per modo che lo sgombrò sia completo con la costante minima larghezza che dovrà tenersi.

L'operazione suddetta sarà eseguita, come sopra stabilito, con i mezzi meccanici sopra descritti, con i relativi conducenti, e con gli operai in aiuto ai cantonieri necessari per la manovra dello spartineve ed occorrendo sarà servita da torce a vento o da fanali in numero conveniente con gli uomini a ciò necessari.

In ogni caso dovrà essere sempre adibito per ogni macchina sgombraneve almeno un operaio, oltre al conducente del mezzo di spinta o di traino, in aiuto al cantoniere.

Nel caso, per qualsiasi motivo o causa, lo sgombrò non fosse eseguito in modo regolare, dovrà l'Appaltatore provvedere, con i mezzi più idonei allo scopo, per togliere la neve che eventualmente venisse accumulata sui fianchi della carreggiata stradale al fine di portare la larghezza della rotta alla misura minima stabilita nella Parte Speciale del presente Capitolato, o per togliere quella che rimanesse sul piano stradale dopo il passaggio dello spartineve.

In ogni caso sulla strada non dovrà rimanere un'altezza superiore ai cm 2. Tale prescrizione è tassativa ad esclusione di comprovata impossibilità.

Nel ritorno lo spartineve dovrà essere in piena efficienza in modo che il tratto di strada sgombrato sia interamente percorso, tanto nell'andata che nel ritorno, intendendosi lo sgombrò composto del viaggio di andata e ritorno.

Nel viaggio di ritorno, con lo spartineve del secondo, terzo e quarto tipo, si procurerà di migliorare lo sgombrò già effettuato, che dovrà risultare con andamento uniforme e senza sinuosità e l'Impresa si è tenuta comunque, a sua cura e spese, a regolarizzare le "rotte" effettuate in modo che corrispondano a quelle prescritte nella Parte Speciale.

Se per migliorare le condizioni di viabilità fosse necessario dopo una nevicata uno sgombrò complementare (andata e ritorno) l'Impresa dovrà eseguirlo solo su ordine del personale dell'ufficio tecnico.

Nel caso lo sgombrò complementare venisse eseguito senza autorizzazione lo stesso non sarà contabilizzato.

Se dopo l'ordine del personale dell'ufficio tecnico lo sgombrò, salvo casi di forza maggiore, non fosse effettuato o lo fosse solo in parte verrà applicata la penale prevista nell'apposito articolo del presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà munirsi, appena stipulato il contratto d'appalto ed anche prima se lo fosse richiesto, degli spartineve, del tipo indicati nella Parte Speciale del presente Capitolato.

Gli spartineve dovranno essere costantemente mantenuti a cura e spese dell'Appaltatore in perfetto stato di efficienza in modo da eliminare il pericolo che abbiano a guastarsi durante il servizio.

Nel caso di guasti alle macchine anzidette durante lo sgombrò, gli agenti stradali saranno autorizzati a far riparare dovunque i guasti suddetti in modo da poter condurre a termine lo sgombrò e la spesa necessaria sarà tutta a carico dell'Appaltatore senza speciale compenso all'infuori del prezzo stabilito nell'apposito elenco.

Quando i guasti fossero di tale natura od entità da non poter essere riparati lungo la strada e durante lo sgombero, ed in breve tempo. L' Amministrazione si ritiene autorizzata a continuare il servizio sgombero della neve con i mezzi che riterrà più opportuni ed adeguati e l' Appaltatore dovrà sottostare all'intero onere da ciò derivante.

L' Appaltatore dovrà depositare lo spartineve a partire dal 1° ottobre di ogni anno in luogo idoneo, a finchè possa nelle occorrenze portarsi immediatamente con mezzi di traino sul luogo di inizio dello sgombero. Per una eventuale mancanza a tale disposizione si applicheranno le penali previste al successivo art. 11.

Lo spartineve dovrà essere tenuto depositato nel luogo idoneo fino al 31 maggio dell'anno successivo.

Il compenso per le prestazioni dell' Appaltatore relativamente allo sgombero della neve è elencato in fine e comprende:

- a) la provvista dello spartineve e sua manutenzione.
- b) la provvista di tutti i mezzi necessari per la spinta ed il traino dello spartineve compreso i conducenti, i mezzi e le spese di illuminazione;
- c) la provvista di mano d'opera in aiuto ai cantonieri per la manovra dello spartineve.

E' obbligo che alla macchina spartineve sia adibito, in ogni caso, almeno un operaio.

La provvista e manutenzione dello spartineve, dei mezzi di traino, conducenti, mano d'opera in aiuto ai cantonieri ecc. verrà compensata, anche per lo sgombraneve del primo tipo, in relazione alla lunghezza effettiva del tratto di strada sgombrato, computando per tale misura il solo viaggio di andata e intendendo, come sopra accennato, nella retribuzione unitaria dello sgombero, incluso e obbligatorio anche il viaggio di ritorno ad ali completamente aperte.

Nessun compenso speciale verrà corrisposto all' Appaltatore da parte dell' Amministrazione oltre quelli indicati.

ART. 8 – NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI D'OPERA

L' Appaltatore è tenuto a fornire a noleggio tutti quei mezzi d'opera che si rendessero necessari per la rimozione degli accumuli di neve verificatisi a causa di particolare andamento meteorologico (bufere, ecc.) , per la rimozione e lo scarico a rifiuto della neve accumulata lungo le traverse dei centri abitati e tratti singolari delle strade, per la pulizia di tratti di piani viabili eccezionalmente incrostati di neve compressa o di ghiaccio, per la creazione di piazzuole di sgombero là dove rapidi ed abbondanti innevamenti non permettono una sufficiente larghezza di rotta, per lo spargimento di materiali abrasivi e di sali sgelanti nonché per tutti gli altri casi che situazioni contingenti lo richiedessero.

I mezzi d'opera che l' Appaltatore è tenuto a fornire a noleggio dovranno essere in buono stato di conservazione, perfettamente funzionanti, adatti allo scopo a cui devono essere impiegati, dotati di tutti gli occorrenti accessori ivi compreso i dispositivi di segnalazione prescritti dal vigente Codice della Strada per le macchine operatrici stradali.

Dovranno essere forniti nei luoghi d'impiego a semplice richiesta del personale incaricato dall' ufficio tecnico. Nel caso che l'Appaltatore non metta a disposizione i mezzi d'opera entro il tempo specificato dalla richiesta sopra citata, all' ufficio tecnico è riservata la facoltà di provvedere direttamente ai noleggi presso altre ditte idonee fermo restando che all' Appaltatore sarà liquidato il prezzo contrattuale con diritto di rivalsa dell' Amministrazione Appaltante per i maggiori oneri.

Per l'applicazione dei prezzi dei noleggi saranno computate le sole ore di effettivo lavoro escludendosi pertanto il tempo necessario per rifornimenti, la messa in funzione, la sosta per riposo e le eventuali riparazioni.

Lo spostamento dei mezzi d'opera dati a noleggio da un luogo d'impiego ad un altro lungo la strada o le strade comprese nel presente lotto d'appalto nonché il trasferimento dei mezzi stessi dal luogo ove si

trovano all'atto della richiesta del noleggio a quello d'impiego e viceversa, verranno contabilizzati come tempo di effettivo lavoro degli stessi mezzi d'opera.

Tale criterio verrà adottato indipendentemente dal modo con cui il trasferimento del mezzo d'opera verrà effettuato ed anche qualora per il trasferimento stesso venisse impiegato un autocarro con pianale.

Il trasferimento dei mezzi d'opera dal luogo dove essi si trovano all'atto della richiesta a quello d'impiego dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dal personale dell'ufficio tecnico comunale.

Le operazioni per l'eventuale carico e scarico dei mezzi d'opera del mezzo di trasporto rimangono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

L'impresa assuntrice dovrà adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la incolumità del personale addetto allo sgombramento e per non arrecare danno al patrimonio stradale ed ai terzi, alle cose ed al transito assumendo ogni e qualsiasi responsabilità in materia.

L'Appaltatore è pure responsabile dell'esatta osservanza delle segnalazioni del veicolo sgombramento e degli altri mezzi d'opera dati a noleggio previste dal T.U. 15.06.1959, n. 393 e dal relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30.06.1959 n. 420).

Oltre alle vigenti norme sulla circolazione stradale.

L'Appaltatore, oltre all'ottemperanza di tutti gli obblighi che gli derivano dal vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. – D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, dovrà uniformarsi esattamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed alle speciali istruzioni ed ordini che gli venissero comunicati dal personale dipendente dall'Ufficio Tecnico preposto alla manutenzione delle strade.

ART. 10 – ESECUZIONE D' UFFICIO

Qualora durante il corso dell'appalto si riconoscesse che l'Appaltatore non ha adempiuto agli obblighi del contratto riguardo alla esecuzione del servizio di sgombramento comprese le opere accessorie e non si è attenuto alle disposizioni date dall'Ufficio tecnico questo potrà immediatamente procedere, senza alcuna altra formalità, all'esecuzione d'ufficio a tutto carico dell'Appaltatore, nel modo che riterrà più opportuno.

ART. 11 – PENALI

a) In caso di incompleto sgombramento o di ritardo (di almeno un ora) nell'inizio dei singoli sgomberamenti, quando la neve abbia raggiunto all'altezza fissata nella Parte Speciale del presente capitolato verrà applicata all'Appaltatore una penale di **EURO 80,00** per ogni ora e per ogni chilometro di strada rimasta ingombra o comunque non transitabile regolarmente, senza pregiudizio da parte dell'Amministrazione Comunale di quanto disposto al precedente art. 10.

La ditta aggiudicataria l'appalto per sgombramento neve zone B ed E, è tenuta a partire contemporaneamente col servizio per entrambe le zone, qualora nelle stesse zone la precipitazione nevosa abbia raggiunto i limiti di altezza stabiliti dal presente capitolato.

La verifica del ritardo e segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico può essere eseguita dal personale operaio in servizio per sgombramento neve, da amministratori comunali o direttamente dal responsabile Ufficio tecnico eventualmente presente ;

L'applicazione della penale sopracitata verrà immediatamente comunicata all'Appaltatore dall'Ufficio Tecnico con lettera raccomandata.

b) Qualora l'Appaltatore non depositi nei luoghi ed alla data fissata lo spartineve in perfetta efficienza e pronto per l'uso e non tenga a disposizione nella zona i mezzi di traino o di spinta, compresi quelli di scorta, con già applicati i regolari attacchi per l'aggancio dello spartineve, l'ufficio tecnico con lettera raccomandata, dichiarerà in mora l'Impresa; per tale mancanza verrà applicata una penale di **EURO 60,00** per ogni giorno di ritardo.

IL mancato rispetto per DUE volte nell'arco del periodo invernale singolo dei punti a) o b) oppure a)+b) comporterà il non versamento della somma di euro 800,00 riferito ad ogni singolo giro interessato (B o E) per importo minimo garantito indicata al successivo punto 19 qualora non sia effettuato il servizio.

ART. 12 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L' Appaltatore è soggetto, per quanto applicabile, all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. – D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, in tutto ciò che non sia previsto od in opposizione con le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

ART. 13 – CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., , a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, è stabilita **nella misura del 2% dell'importo a base dell'appalto forfezzato per 3 giri completi per euro 8.134,88 e quindi euro 162,69 (centiosessantadue/69)**, e può essere prestata e comprovata:

1. a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. mediante fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' [articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
5. La garanzia che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell' affidatario, sarà è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta è altresì dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA -

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire **una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dei lavori aggiudicati come previsto** ai sensi dell'art. 113

D.lgs.163/2006 e smi e sarà calcolata con riferimento al sopracitato art.113 ,La stessa potrà essere ridotta come previsto per Legge

ART. 15 – DURATA DELL'APPALTO

L' Appalto si intende stipulato per l'esercizio 2010-2011 a partire dal 1° novembre e con scadenza al 30 aprile. Con deroga sino alla data di comunicazione affidamento definitivo.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine per un tempo non maggiore di mesi otto previo avviso scritto all' Appaltatore.

Nel caso in cui l' Amministrazione intendesse avvalersi di tale facoltà, l' Appaltatore non potrà rifiutarsi né chiedere speciali compensi oltre a quelli contemplati nel presente Capitolato.

ART. 16 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO – RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

Saranno fatti in corso d'appalto certificati di pagamento in acconto, in base alle risultanze della contabilità subito dopo il 31 dicembre e il 30 aprile.

Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio verrà invece redatto regolare conto finale che fungerà pure da certificato di regolare esecuzione e da collaudo.

I prezzi d'appalto delle prestazioni d'opera verranno assoggettati ad aggiornamento annuale in base **all'indice ISTAT** indicato dalla Camera di Commercio di Piacenza riguardante le variazioni dei prezzi riguardanti i noli e le prestazioni d'opera.

PARTE SPECIALE

ART. 17 – TIPO DELLO SGROMBRANEVE

Il tipo di sgombraneve da impiegarsi per l'apertura della rotta sulle strade oggetto del presente capitolato è quello descritto all' art. 5 soprariportato al numero UNO.

All' ufficio tecnico è riservata peraltro la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio ed al fine di una migliore riuscita degli sgombri, l'impiego di uno sgombraneve di tipo diverso da quello sopra fissato purchè nell'apposito elenco sia riportato il corrispettivo prezzo.

ART. 18 – MODALITA' D' ESECUZIONE

La larghezza della sede stradale da sgombrarsi con lo spartineve sarà della stessa dimensione della carreggiata.

L'inizio dello sgombrato si effettuerà quando la neve abbia raggiunto l'altezza media di cm SETTE.

Nell' esecuzione degli sgombri di neve oltre all' osservare le prescrizioni di cui agli articoli precedenti l' Appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni e disposizioni che in proposito e secondo le circostanze verranno impartite dall ' ufficio Tecnico a mezzo dei suoi rappresentanti.

Lo spartineve dovrà essere depositato, pronto all' uso, per tutta la stagione invernale come fissato nel precedente articolo 7, presso la sede principale o secondaria della Ditta Appaltrice che dovrà trovarsi a non più di km 10 dal Comune di Rivergaro, con la possibilità di utilizzo di eventuale struttura opportunamente affittata da terzi nell'ambito dei citati 10 km .

L' Ufficio tecnico avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, da ordinare con lettera raccomandata, che lo spartineve venga depositato in località diversa da quella soprariportata al fine di ottenere un più tempestivo e rapido servizio.

ART. 19 – IMPORTO MINIMO GARANTITO

Quale contributo delle spese sopportate per l'acquisto delle attrezzature e per la mancata riscossione della quota di ammortamento relativa, inclusa nel prezzo chilometrico, l'Amministrazione garantisce l'importo minimo per esercizio riferito ad ogni singola zona B ed E da liquidare all'Appaltatore in **EURO 800,00 (euro ottocento/00) per singola zona qualora non venga effettuato il servizio per tutto l'arco dell'invernata.**

ART. 20 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari da considerarsi saranno quelli riportati nella determinazione di affidamento appalto fornito dalla Ditta Appaltatrice del servizio in sede di gara.

Eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari, saranno concordati in corso d'opera tra l'ufficio tecnico comunale e le ditte Appaltatrici, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 – ALLEGATI

Forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto la planimetria del territorio comunale con evidenziati mediante diverse colorazioni i vari tracciati da appaltare le tabelle singole relative ai percorsi B ed E.

ART.22 STIPULA CONTRATTO

Il contratto d'appalto a norma di Legge dovrà essere stipulato entro 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione.

ART.23 CAUZIONE DEFINITIVA già riportato all'art.14

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire **una garanzia fidejussoria (mediante polizza bancaria o assicurativa) del 10%** calcolata sul prezzo ottenuto applicando il prezzo chilometrico offerto per il complessivo di TRE giri per la durata annuale oggetto dell'appalto.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE (art.32 L.109/94 e smi)

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari in misura sostanziale ed in ogni caso superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario formula all'Amministrazione entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, come più sopra precisato, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie concernenti il presente contratto/capitolato, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno deferite alla discrezione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Piacenza, che la parti espressamente dovranno dichiarare di conoscere e di accettare in ogni sua parte. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, rispettando il suddetto regolamento e le norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

L'attività degli arbitri darà luogo ad un lodo suscettibile di acquistare efficacia di sentenza ai sensi dell'art.825 c.p.c.

Nell'ipotesi di controversie che comportano variazione economica dell'opera non superiore al 10% dell'importo contrattuale trova applicazione l'art.42 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16-7-1962 n.1063 con esclusione della competenza arbitrale come previsto dall'art.47 del Capitolato Generale stesso. In tal caso la domanda è proposta entro il termine di cui all'art.46 del D.P.R. 16-7-1962 n.1063 davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del del C.P.C. e del T.U. 30-10-1933 n.1611 e successive modifiche.

Art. 25 -SUBAPPALTI-

Con riferimento alle previsioni degli articoli precedenti del presente capitolato l'aggiudicatario può subappaltare come previsto dall'art.118 del dlgs 163/2006 e smi

Art. 26 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE-

Qualora i lavori siano aggiudicati ad una associazione temporanea di Imprese è fatto obbligo all'Impresa Capogruppo di dimostrare a cadenza di mesi uno, che tutte le Imprese in Associazione partecipano o hanno partecipato alla esecuzione dell'opera.

Art.27- AVVALIMENTO

Ai sensi art.49 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. le imprese potranno procedere all'AVVALIMENTO- conformemente a quanto disposto dall'articolo stesso pena l'esclusione ;

Art.28- NORMA TRANSITORIA

Relativamente al primo anno di esercizio la data di inizio corrisponde con la data di avvenuta aggiudicazione definitiva qualora sia successiva al 1 novembre

ART.29 DISPOSIZIONI FINALI

per quanto non espressamente citato negli articoli precedenti si applicheranno Le vigenti Leggi e usi in materia .

Lì

Il Tecnico Comunale
(geom.Capucciati Celso)